

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI 31 maggio 2018, n.7
Avviso pubblico per apertura delle iscrizioni al Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività di lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio URP Rel. n. 6 del 17 maggio 2018, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

La Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 ha disciplinato l'attività di lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica e rendano conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.

La D.G.R. n. 1586 del 3 ottobre 2017 ha istituito presso la struttura amministrativa competente della Segreteria generale della Presidenza G.R. il Registro pubblico a cui i soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi.

Con Deliberazione 24 aprile 2018 n. 641, la Giunta regionale ha approvato la Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 della succitata legge regionale (individuando il Servizio URP quale struttura amministrativa preposta alla gestione del Registro pubblico), nonché il Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare e lo schema di Agenda pubblica in cui sono resi noti gli incontri svolti tra i rappresentanti di gruppi di interesse pubblico e i decisori pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 30/2017, da pubblicare in una sezione del portale istituzionale della Regione Puglia.

L'allegato A) della D.G.R. n. 641/2018 "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30" ha regolamentato le procedure per l'iscrizione on line al Registro pubblico previa compilazione dell'apposita modulistica nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia <https://lobbying.regione.puglia.it>. individuando il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico quale struttura preposta alla gestione del Registro, garantendo l'aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del Registro.

Con a.d. n. 542 del 16 maggio 2018, la Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture della Segreteria Generale della Presidenza, prevedendo in particolare che il Servizio Ufficio Relazioni con il pubblico si intenderà cessato a conclusione delle procedure di cui all'art. 22 del DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e che la cura del Registro degli accessi sarà attribuita al Servizio "Pubblicità e accesso civico" di nuova istituzione.

Tanto premesso occorre procedere all'apertura dell'Avviso pubblico delle iscrizioni al Registro pubblico dei

rappresentanti di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 30/2017 secondo le modalità approvate nella D.G.R. 24 aprile 2018 n. 641, il cui contenuto è riportato sinteticamente nell'Avviso pubblico allegato alla presente (allegato A).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare

La diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

DETERMINA

- di fare proprie le proposte riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
- di procedere all'apertura dell'Avviso pubblico delle iscrizioni al Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 30/2017, secondo le modalità approvate nella DGR n. 64/2018, il cui contenuto è riportato sinteticamente nell'Avviso pubblico allegato alla presente (Allegato A);
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito www.regione.puglia.it e sul sito <http://lobbying.regione.puglia.it/>
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

Il presente provvedimento redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 e ss. mm. e ii, in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale, è composto da n. 3 facciate oltre all'allegato composto da n. 7 facciate e sarà:
- reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante pubblicazione nell'Albo della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici ove resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
- trasmesso in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

La Dirigente di Sezione
Avv. Silvia Piemonte

Allegato A**Avviso pubblico per apertura delle iscrizioni al Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare per lo svolgimento di attività lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia****ART.1 — FINALITA' DELL'AVVISO**

E' indetto, ai sensi della legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e della D.G.R. 24 aprile 2018 n. 641, un avviso pubblico "a sportello" per l'iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare che svolgono attività di lobbying presso i decisori pubblici della Regione Puglia.

Per decisori pubblici della Regione Puglia si intendono: il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, nonché i direttori dei dipartimenti, i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

ART. 2— DESTINATARI DELL'AVVISO

I soggetti che svolgono attività rappresentanza di un gruppo di interesse particolare (quali associazioni e fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati, le società e le persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica), sulla base di un rapporto negoziale o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo, diretta a incidere in maniera lecita su processi decisionali pubblici e svolta attraverso la presentazione per iscritto di proposte, documenti, osservazioni, studi, ricerche, che riportino anche in maniera meramente ricognitiva la posizione del gruppo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al registro i soggetti auditati dalle Commissioni consiliari permanenti in quanto le stesse non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 luglio 2017 n. 30.

ART. 3— REQUISITI

Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.

Costituiscono inoltre requisiti per l'iscrizione i requisiti di cui all'art. 5 della L.r. n. 50/2017, ossia il soggetto che svolga attività rappresentanza di un gruppo di interesse particolare:

- 1) deve avere compiuto la maggiore età.
- 2) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
- 3) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
- 4) l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza le seguenti cariche o incarichi:

- a) Presidente del Consiglio regionale, consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale, assessore, direttore di Dipartimento della Regione Puglia, incarico di vertice delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
- b) dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- c) soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;
- d) soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.

I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

ART. 4 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE

I parte

Procedura di candidatura

Al fine di essere iscritti nel registro i rappresentanti di gruppi di interesse particolare come definiti all'art. 3 lett. b) della l.r. n. 30/2017 presentano istanza di accreditamento per lo svolgimento dell'attività di lobbying ai sensi della L.r. n.30/2017.

La trasmissione delle istanze avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Registro Lobbying Puglia) o direttamente all'indirizzo URL <https://lobbying.regione.puglia.it>.

La procedura di iscrizione è a “modalità a sportello” per consentire la più ampia iscrizione da parte degli interessati e il costante aggiornamento, per cui, fatti salvi i termini di chiusura di volta in volta individuati dalla struttura amministrativa per ragioni organizzative, le istanze possono essere presentate in qualunque momento, purché sia seguita la procedura informatica.

Per iscriversi al Registro, i Rappresentanti dei gruppi di interesse devono munirsi, se non ancora in possesso, delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, rilasciate dai Gestori di Identità Digitale “Identity Provider”, soggetti privati accreditati da AgID che forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti), di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di un Certificato di Firma digitale rilasciato dai soggetti accreditati, e richiedere un codice di domanda accedendo agli indirizzi web sopra indicati.

Tale codice associa in maniera univoca la domanda al soggetto richiedente l'iscrizione, e rappresenta la chiave di accesso alla domanda insieme con le credenziali SPID. E' possibile richiedere un codice di domanda tramite il tasto funzione **Richiedi un Codice di Domanda per una Nuova Iscrizione** specificando, dopo essere stati autenticati con le credenziali SPID, il suo indirizzo PEC. Conclusa l'operazione, il codice di domanda viene trasmesso all'indirizzo PEC indicato dal soggetto per gli accessi successivi alla istanza.

Ricevuto il codice della domanda, il richiedente può proseguire con il caricamento dei dati richiesti per l'iscrizione. Il caricamento di tali dati può essere effettuato anche in momenti diversi. In tal caso, l'accesso alla domanda deve essere effettuato utilizzando il tasto funzione **Carica i Dati della Domanda di Iscrizione**.

Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.

L'istanza deve contenere i seguenti dati e informazioni, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità, attestando l'esattezza e la correttezza delle informazioni comunicate:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare, la casella di posta elettronica certificata – PEC - dove si intende ricevere comunicazioni;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) la dichiarazione di non avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
- f) la dichiarazione di non essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- g) la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.


Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- I. lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- II. la dichiarazione di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 30/2017;
- III. il codice di condotta approvato con deliberazione di giunta regionale e disponibile sul portale <https://lobbying.regione.puglia.it>, sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse particolare per accettazione.

Completato il caricamento, il soggetto deve proseguire con la generazione del file .pdf contenente i dati inseriti, scaricare sulla propria postazione di lavoro il file .pdf generato dalla procedura e infine firmarlo digitalmente. L'ultimo passo della procedura di iscrizione telematica al Registro prevede il caricamento del file .pdf sottoscritto con firma digitale e l'invio dello stesso in Regione tramite il tasto funzione **Invia Domanda**.

Infine, la procedura telematica trasmette al richiedente una notifica via PEC di avvenuta acquisizione dei dati relativi all'iscrizione nei propri archivi.

Di seguito viene fornito uno schema esemplificativo della procedura telematica:



Il Parte

Procedura istruttoria

Il Servizio URP (fino alla sua cessazione a conclusione delle procedure di cui all'art. 22 del DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e all'attribuzione, secondo quanto previsto dall'a.d. n. 542 del 16 maggio 2018, della funzione di cura del Registro degli accessi al Servizio Pubblicità e Accesso civico di nuova istituzione), cura l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

L'attività istruttoria tesa a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'iscrizione al registro è svolta con cadenza bisettimanale, fatti salvi periodi più lunghi individuati per motivi organizzativi dalla struttura amministrativa competente, ed è articolata come segue:

Il responsabile del procedimento (individuato nel Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro o in altro soggetto da questi delegato) verifica previamente, sulla base dei dati presenti nel sistema informatico:

- 1) la completezza e la regolarità dell'istanza
- 2) il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 della L.r. n. 50/2017, ossia:
 - a) deve avere compiuto la maggiore età;
 - b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;

- c) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
- 3) l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10 della L.r. n. 30/2017, ossia di non ricoprire o svolgere e di non aver ricoperto o svolto nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza le seguenti cariche o incarichi:
- a) Presidente del Consiglio regionale, Consigliere regionale, Presidente della Giunta regionale, Assessore regionale, Direttore di Dipartimento della Regione Puglia, incarico di vertice delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
 - b) dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - c) soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;
 - d) soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.



I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con PEC al soggetto istante. Il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti o l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata, a tal fine assegnando al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni per adempiere. La richiesta sospende automaticamente il termine di conclusione del procedimento.

Le istanze ritenute ammissibili sulla base della previa verifica svolta dal Responsabile del procedimento sono valutate dalla Commissione permanente costituita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (con funzioni di coordinamento), dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici, dal Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro e da due Dirigenti indicati dal Consiglio regionale.

Ai fini della iscrizione nel registro la ridetta Commissione valuta ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.r. n. 30/2017 "l'idoneità dello statuto o del regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l'attività di lobbying".

Il termine di conclusione del procedimento, relativo a ciascuna istanza, è di quaranta giorni, fatte salve sospensioni o interruzioni ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

III Parte

Modalità di iscrizione nel Registro

Nel caso di valutazione positiva da parte della Commissione, il Dirigente del Servizio preposto alla gestione del registro, o il Responsabile del procedimento competente anche per l'adozione del provvedimento, dispone l'iscrizione nel registro attraverso la validazione della domanda presente nel sistema, comunicandone l'esito per via telematica all'istante.

La validazione a sistema comporta l'automatico aggiornamento del Registro con l'inserimento dei dati del lobbyist.

Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- f) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.
- g) Mediante la registrazione i rappresentanti consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di dominio pubblico e si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta.

IV Parte Diritti e doveri dei lobbyisti

I rappresentanti così registrati possono esercitare i diritti ad essi riconosciuti dalla L.r. n. 30/2017 e possono presentare al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione eventuali osservazioni o segnalazioni sull'attività svolta affinché questi possa riferirne in sede di relazione sull'attività di rappresentanza di interessi di cui all'art. 12 L.r. n. 30/2017.

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esercizio dei diritti, all'accesso agli uffici delle strutture dei decisori regionali e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività sono stabilite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta in raccordo con la Segreteria generale del Consiglio regionale, e pubblicate sul portale istituzionale della Regione Puglia.

La violazione degli obblighi previsti dalla L.r. n. 30/2017 e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dispone, previa istruttoria del Servizio preposto alla gestione del registro, la sospensione dall'iscrizione dal registro anche nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alla L.r. n. 30/2017.



ART. 5— TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation") e limitatamente all'utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse. Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Servizio URP.

ART. 6 – INFORMAZIONI GENERALI

La Struttura responsabile del procedimento è il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Responsabile del Procedimento: la Dirigente del Servizio URP dott.ssa Antonia Agata Lerario.

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare la sig.ra Raffaella Lorusso, tel. 080 540 6518, email: r.lorusso@regione.puglia.it

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a vertical stroke.